

Studio Legale Avv. ELVIRA GENOVESE
Patrocinante in Cassazione
Avv. Valentina Voza
Viale della Libertà, n. 237
81020 – San Marco Evangelista (CE)
cell.: 393 1751403
PEC: elvira.genovese@avvocatismcv.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE LAVORO
MEMORIA DIFENSIVA

Per la sig.ra **Troianiello Angela**, nata a Caserta il 27/08/1977 e residente a Falciano Del Massico (CE), in via Alloro n. 8 (codice fiscale: TRNNGI77M67B963I), rappresentata e difesa come da procura allegata al presente atto dall'Avv. Elvira Genovese (C.F.: GNV LVR 65H64 A783E), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Marco Evangelista, Viale della Libertà n.237 e che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo PEC: elvira.genovese@avvocatismcv.it.

ricorrente

CONTRO

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., elett.te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere nr. 76/A – cap 00153 ex lege

Ufficio Scolastico Regionale per la regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 - C.A.P. 00186 - con indirizzo p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it.

PREMESSO CHE

1. La docente **Angela Troianiello**, in data 02/08/2024, a seguito dell'Ordinanza M.I.M. 16.05.2024, n. 88, con cui il Ministero Dell'istruzione aveva indetto “*Le Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle



graduatorie provinciali per le supplenze, presentava all'Ufficio Scolastico Provinciale di Latina domanda di conferimento incarichi a tempo determinato in quanto regolarmente inserita per la classe di concorso EEEE, nelle graduatorie provinciali per le supplenze GPS;

2. Nella stessa ha **correttamente indicato le preferenze** di sede nell'apposita sezione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- SCUOLA LTEE838019 - DANTE MONDA;
- SCUOLA LTEE85301B - GIULIA GONZAGA;
- SCUOLA LTEE85701P - ISTITUTO COMPRENSIVO ASPRI FONDI;
- SCUOLA LTEE83501T - VIA S.APOLLONIA (CAPOLUOGO);
- SCUOLA LTEE81401R – GRUNUOVO;
- SCUOLA LTEE839015 - G.CENA (CAPOLUOGO)

3. La docente Troianiello è collocata nella graduatoria GPS della provincia di Latina alla posizione 1917 - punti 23 con preferenza;

4. Nella domanda è correttamente indicata la preferenza relativa all'invalidità personale, ai sensi della legge 104/1992;

5. Con nota del 30/09/2024 è stato pubblicato il quarto bollettino GPS, contenente l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato da GPS dell'A.T. di Latina per l'a. s. 2024/2025 e le relative sedi assegnate;

6. Da quest'ultimo si evince che la stessa è stata superata dalla docente BACCINI Patrizia, posizionata in graduatoria al n. 1919 con punti 23.00 con preferenza, e quindi in posizione inferiore rispetto alla mia assistita;

7. La docente Baccini è stata destinataria di un incarico annuale presso la Scuola Primaria di CISTERNA DI LATINA (LT) "DANTE MONDA", sede inserita anche dalla ricorrente;

8. Anche nei successivi bollettini GPS, la docente Troianiello risulta esclusa a favore di altri docenti, con punteggio inferiore;

In particolare nel bollettino n.5 è stata scavalcata:

- dalla Docente TRANO Valentina, collocata alla posizione 1944 della graduatoria GPS con punteggio 22 con preferenza, destinataria di un incarico annuale presso ISTITUTO COMPRENSIVO ASPRI FONDI (LT) sede scelta anche dalla ricorrente;



- dalla docente ALMANZA Giuseppina inserita nel bollettino alla posizione 1948 con punteggio 22, con preferenza, destinataria di incarico annuale presso ISTITUTO COMPRENSIVO G. CENA (CAPOLUOGO) LATINA, sede scelta anche dalla ricorrente;
9. Con riferimento al bollettino n. 6, l'istante veniva nuovamente scavalcata dalla docente CARBONE Giovanna, situata alla posizione 2020 con punti 19, senza preferenza, alla quale veniva conferito un incarico annuale presso ISTITUTO COMPRENSIVO ASPRI FONDI (LT) sede scelta anche dalla ricorrente;
10. nel bollettino n. 7 la mia assistita era superata nuovamente dalla docente FALDUTO Valentina inserita nel suddetto bollettino alla posizione 2052 con punti 18, **senza preferenza** destinataria di un incarico annuale presso ISTITUTO COMPRENSIVO ASPRI FONDI (LT) sede scelta anche dalla ricorrente;
11. In particolare risulta evidente non solo un errore informatico legato all'algoritmo che ha determinato il superamento della ricorrente da parte di altre docenti posizionate più in basso in graduatoria e senza preferenza ma anche un errore materiale da parte dell'amministrazione;
12. Da una attenta analisi dei bollettino, difatti risulta una discrepanza tra il posizionamento ufficiale delle docenti nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza Scuola Primaria - Fascia 1GPS rispetto a quello riportato nei bollettini precisamente:
- la docente BACCINI Patrizia in graduatoria GPS è collocata alla posiziona n. 1919 differentemente nel bollettino n. 4 è indicata alla posizione n. 1918;
 - la docente Almanza Giuseppina collocata in graduatoria GPS alla posizione n. 1947 e nel bollettino N.5 posizione 1948;
 - la docente FALDUTO VALENTINA alla posizione n. 2049 nella graduatoria Gps e alla posizione n. 2052 nel bollettino 7, TURNO DEL 24.10.2024
13. Nella domanda la ricorrente ha correttamente indicato tutti gli istituti Comprensivi, anche le sedi assegnate alle altre docenti sopra individuate, nonché la tipologia di cattedra di preferenza, difatti la stessa ha indicato sia l'incarico annuale sia gli spezzoni per tutti gli istituti;
14. Il provvedimento pubblicato contiene numerosi errori con gravi conseguenze a carico della docente Troianiello Angela;
15. La docente, odierna ricorrente, inserita in 1^ fascia EEEE, non ha conseguito l'incarico da GPS perché il Sistema/Algoritmo l'ha "saltata" trovandosi così scavalcata da aspiranti graduati con punteggio inferiore al suo;



Studio Legale Avv. ELVIRA GENOVESE
 Patrocinante in Cassazione
 Avv. Valentina Voza
 Viale della Libertà, n. 237
 81020 – San Marco Evangelista (CE)
 cell.: 393 1751403
 PEC: elvira.genovese@avvocatismcv.it

16. Ad oggi la ricorrente è titolare di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 29\11\20224 al 29\12\2024 presso l'Istituto Comprensivo Giuseppe Giuliano Latina, ottenuto a seguito di selezione dalla Graduatoria d'istituto e non dalle Graduatorie provinciali per le supplenze;
17. La evidenziata pretermissione è dovuta al funzionamento dell'algoritmo utilizzato per il conferimento degli incarichi. Al termine del primo turno di nomina l'amministrazione ha ripreso a nominare dall'ultima posizione in graduatoria processata nel precedente turno, assegnando gli incarichi di supplenza per scorrimento anziché ripartire dall'inizio della graduatoria onde tener conto di docenti con punteggio più alto che non erano stati trattati nel precedente turno. La conseguenza è che sono stati nominati soggetti che nella graduatoria generale sono graduati con punteggio inferiore rispetto a chi non ha ricevuto alcuna nomina. Tale circostanza è ascrivibile al particolare modo in cui è stato congeniato l'algoritmo che, dopo il primo turno di nomina, ha considerato la ricorrente come rinunciataria, estromettendola così dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico di supplenza nei successivi turni di nomina. I posti residui sono stati infatti qualificati come "*sopravvenute disponibilità*" ed assegnati mediante scorrimento, partendo dall'ultima posizione trattata anziché ripartire dall'inizio della graduatoria GPS. Tale modalità comportato l'ulteriore conseguenza di favorire docenti con punteggi più bassi, penalizzando quelli in posizione più alta nella graduatoria come la ricorrente.
18. **Tale criterio di assegnazione degli incarichi, altrimenti detto, ha pretermesso parte ricorrente rispetto a docenti aventi un punteggio inferiore, non tenendo conto delle preferenze espresse** neanche in caso di disponibilità sopraggiunte delle sedi indicate: il sistema di conferimento delle nomine non è impostato in modo da garantire ai docenti utilmente collocati e con maggiore punteggio l'attribuzione della supplenza, ma continua a scorrere la graduatoria, nominando personale con punteggio inferiore (**privo di precedenza/preferenze**) su posti divenuti disponibili nei successivi turni di nomina.
19. La ricorrente ha correttamente indicato nella propria domanda la preferenza per una sede e/o tipologia di posto disponibile indicando sia l'incarico annuale, sia l'opzione per lo spezzone orario, in conformità alle modalità previste dal bando. Pertanto, essendo tra l'altro la docente col punteggio superiore, non può neanche essere considerata rinunciataria per l'intera classe di concorso, avendo espresso regolarmente le proprie preferenze. Non ci si trova, quindi, nell'ipotesi in cui la mancata espressione di una preferenza comporti automaticamente la



qualificazione come rinunciatario. Tale qualificazione implica che, nei successivi turni di nomina, l'algoritmo, anche qualora tornino disponibili sedi precedentemente indicate come preferite nella domanda del candidato, lo superi e non gli assegni alcun incarico per tutto l'anno in corso;

20. Tale circostanza ha avuto come inevitabile conseguenza l'alterazione di tutta la graduatoria in quanto, l'erroneo punteggio nelle Gps ha un effetto domino. Pertanto l'algoritmo ha funzionato su una graduatoria già falsata.
21. La sentenza n. 1463/2023 pubbl. il 10/02/2023 del Trib di Roma afferma: *“il programma informatico redatto dal MIUR che gestisce le convocazioni, contrariamente a quanto avrebbe dovuto avvenire in base alle citate norme, ove in sede di convocazioni successive alla 1° siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, non ha convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che avesse indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non avesse ancora ricevuto alcuna proposta, ma ha proseguito nella graduatoria dall'ultimo docente che aveva ottenuto una supplenza nella precedente convocazione, assegnando la nuova supplenza al candidato con punteggio immediatamente successivo, In altre parole, il programma ha saltato i docenti, come la ricorrente, collocati in posizione superiore nella GPS, ma che non avevano ancora ricevuto nelle precedenti convocazioni alcuna proposta in quanto, in quelle convocazioni, non vi erano posti disponibili fra le opzioni da loro indicate.”*
22. Né in senso ostativo è sufficiente richiamarsi all'art. 12, comma 10, dell'O.M. 88/24, (*“Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”*.) per concludere che attribuire le nuove disponibilità agli aspiranti con minor punteggio è legittimo. La disposizione, meramente regolamentare, non esenta l'attività dell'Amministrazione dal vizio di illegittimità (con conseguente disapplicazione) per violazione di superiori principi costituzionali e di norme di rango primario essendosi affidata, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2024/2025, ad un algoritmo che aveva operato in maniera tale da conferire tali incarichi, senza alcun legittimo motivo, a docenti con punteggi inferiori, in violazione del principio meritocratico e del principio costituzionale del buon andamento della



pubblica amministrazione, mirante alla individuazione del candidato più idoneo al posto da ricoprire.

23. La ricorrente lamenta sul piano patrimoniale l'eventuale danno da mancato guadagno consistente nelle retribuzioni non percepite dal 30/09/2024, data in cui la ricorrente è stata superata dall docente BACCINI Patrizia, ottenendo un incarico annuale presso la Scuola Primaria di CISTERNA DI LATINA (LT) "DANTE MONDA", che sarebbe eventualmente spettato alla ricorrente. Tanto premesso in fatto si osserva in

DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

Sul malfunzionamento dell'algoritmo attraverso il quale è stata determinata la graduatoria provinciale per le supplenze e, quindi, sul fumus boni iuris che sorregge l'invocata istanza cautelare. Violazione del criterio meritocratico e di scorrimento della Graduatoria articoli 3, 51 e 97 Cost nonché 51 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo co. 5 dell'art 12 O.M. 88/24; violazione dell'ordine di successione nel conferimento delle nomine di cui all'art 12 e co. 18 dell'art 13 O.M. 88/24; violazione 12 commi 3 e 4 O.M. 88 violazione degli artt.3 e 97 Cost.

La controversia verte essenzialmente sulla mancata corretta attribuzione della cattedra spettante per diritto di graduatoria alla docente Troianiello Angela, collocata nella graduatoria GPS della provincia di Latina alla posizione 1917 - punti 23 con preferenza, ai sensi della normativa vigente ed attribuita a docenti con punteggio inferiore e senza preferenza.

Va premesso che per l'a.s. 2024/2025 la presentazione delle domande e la successiva procedura di assegnazione delle sedi si è svolta ai sensi degli artt. 12 e s.s. **dell'Ordinanza M.I.M. 16.05.2024, n. 88** e, dunque, con modalità telematiche ed informatizzate basate sull'utilizzo di un algoritmo.

Va altresì premesso che l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS, anche laddove tale procedura, per quel che qui interessa, sia gestita da un sistema completamente informatizzato posto che il principio del merito è principio costituzionalmente orientato al perseguimento del buon andamento della P.A. Invero il suddetto criterio può essere derogato solo



nei casi di riserve e precedenze ex Legge 104 del 1992, e nessun altro criterio alternativo basato sull'ordine di preferenza espresso in domanda può ritenersi maggiormente meritevole di adozione.

A tal proposito, giova evidenziare che, come esposto nella premessa in fatto, la ricorrente è in possesso della suddetta precedenza relativa all'invalidità personale, ai sensi della legge 104/1992!

In particolare, nel caso di specie, la ricorrente non è risultata assegnataria di alcun contratto nemmeno in relazione alle sedi di destinazione dalla stessa indicate nell'elenco delle preferenze sintetiche di distretto. Tali sedi sono state, tuttavia, assegnate ad altri aspiranti con **minor punteggio e privi di precedenza**.

Posto che l'assegnazione degli incarichi deve privilegiare il candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria, non può che affermarsi che la pretermissione della odierna ricorrente nel decreto nomine sia dovuta ad un errore del sistema informatico e, in modo particolare, dell'algoritmo che ha operando su una graduatoria "falsata", ha fatto sì che la ricorrente, non sia risultata assegnataria di alcun contratto, a tutto vantaggio di chi aveva punteggi inferiori.

Ciò ha determinato l'esclusione automatica dall'intera procedura.

Tale situazione si è determinata nonostante la docente abbia indicato nella domanda la disponibilità ad accettare incarichi di supplenza sia su spezzoni orario che su incarichi annuali.

Ne consegue che il sistema non può, nel caso in esame, interpretare la situazione come una rinuncia ad accettare incarichi annuali presso le stesse sedi espresse nella domanda, escludendo così la ricorrente dalla procedura, come se non avesse indicato alcuna preferenza.

A ben vedere tale conclusione non pare possa essere condivisa alla luce del tenore letterale dell'art. **12 comma 4, O.M. n. 88** che prevede espressamente *"Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento"*.

Ma vi è di più.



La candidata, infatti, ai sensi della citata disposizione normativa, ha indicato sedi, classi di concorso e le tipologie di posto, pertanto non può in alcun modo essere considerata rinunciataria, nè per l'intera procedura né per le "preferenze non espresse".

Anche laddove si considerasse l'ipotesi in cui il candidato abbia omissso tali indicazioni, si potrebbe al più ritenere rinunciatario solo ed esclusivamente per le "preferenze non espresse". In tale ipotesi, dunque, il docente avrebbe comunque il diritto di partecipare ai successivi turni di nomina, in quanto l'art. 12, comma 4, dell'D.M. n.88/2024, non contempla una ipotesi di rinuncia all'intera procedura per il caso in cui sia stata semplicemente omissso l'indicazione della preferenza del tipo di sede o peggio ancora della sola durata del contratto.

Le conseguenze estromissive derivanti dalla errata interpretazione della volontà dell'aspirante sono aggravate dal comma 10 dell'art 12 ove si legge che *“Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”*.

Tale prescrizione è stata violata nella misura in cui, nei turni successivi, essendosi rese nuovamente disponibili, presumibilmente per intervenuta rinuncia da parte di precedenti assegnatari, sedi non risultate vacanti nei turni precedenti ma ricomprese nell'elenco delle preferenze manifestate dalla ricorrente, si è proceduto ad assegnarle ad aspiranti con punteggio e posizione inferiore, proseguendo con lo scorrimento della graduatoria.

Tale *modus procedendi* viola l'**art. 12 co. 3 OM 88/24**. (*“Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.”*) e del **co 5 OM 88/24**. (*“Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria”*)



Studio Legale Avv. ELVIRA GENOVESE
Patrocinante in Cassazione
Avv. Valentina Voza
Viale della Libertà, n. 237
81020 – San Marco Evangelista (CE)
cell.: 393 1751403
PEC: elvira.genovese@avvocatismcv.it

Le sedi, successivamente rese disponibili, avrebbero dovuto essere attribuite agli aspiranti, collocati più in alto in graduatoria, che nei turni precedenti di nomina non erano stati destinatari di proposte di assunzione, tra cui la ricorrente. Diversamente si violerebbe sia il principio meritocratico e dello scorrimento della graduatoria, sia la disciplina che stabilisce un preciso ordine di successione nel conferimento delle nomine da: Graduatorie ad Esaurimento, elenchi sostegno; GPS sostegno, prima fascia; GPS sostegno, elenchi aggiuntivi alla prima fascia; GPS sostegno, seconda fascia; Graduatorie posto comune GaE incrociate; Graduatorie posto comune GPS incrociate.

Sul punto, in un caso analogo a quello per cui è causa (ma relativamente alle graduatorie GPS redatte per l'anno scolastico 2021/2022 per altro Ufficio Provinciale Scolastico Regionale) si è pronunciato il **Tribunale Velletri con Ordinanza del 1.3.2022 n. 3450**, il quale ha affermato che: *“con palese violazione della normativa secondo cui le nomine per la stipula dei contratti a termine avvengono prioritariamente attingendo dalle Graduatorie e esaurimento (GAE) laddove ancora esistenti e, in caso di loro esaurimento o incapienza, dalle GPS, secondo l'ordine di fascia, la parte ricorrente non è risultata assegnataria di alcun incarico, nonostante avesse palesemente diritto sin dal primo turno di nomina nel quale, sulla base del sistema informatizzato di recente introdotto, sono stati nominati candidati in posizione successiva rispetto a quella del ricorrente”*.

Il malfunzionamento del citato meccanismo di selezione ha, quindi, comportato la lesione del diritto della ricorrente a vedersi correttamente attribuito l'incarico in quanto, alla luce della posizione occupata nella graduatoria di riferimento, la stessa aveva il diritto di ottenere la supplenza annuale (ovvero fino al 31.08.2025) o, comunque, fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 31.06.2025) che, invece, non è intervenuta. La odierna parte ricorrente, nei turni precedenti ai bollettini sopra citati non è mai stata assegnataria di sedi in quanto non vi erano sedi disponibili tra quelle dallo stesso indicate in domanda, senza che ciò possa equipararsi ad una rinuncia alla assegnazione con conseguente preclusione alle procedure di nomina successive ex art. 4 co. 8 DM 242/2021.

In tal modo si è operata una grave violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione per il tramite della violazione del principio meritocratico



Studio Legale Avv. ELVIRA GENOVESE
 Patrocinante in Cassazione
 Avv. Valentina Voza
 Viale della Libertà, n. 237
 81020 – San Marco Evangelista (CE)
 cell.: 393 1751403
 PEC: elvira.genovese@avvocatismcv.it

Infatti, sul punto si condivide la ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza di merito (**Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, con l'Ordinanza del 28 dicembre 2021, n. 13497**) che distingue tra rinuncia all'assegnazione e rinuncia alla sede. Solo nel primo caso si realizzerebbe una rinuncia abdicativa ad un diritto già acquisito alla sfera giuridica dell'aspirante, con l'effetto di precludergli la partecipazione ai successivi turni di nomina anche per altra classe di concorso o tipologia di posto ex art. 4 co. 8 cit. Nel caso di rinuncia alla sede, si tratterebbe più propriamente di un rifiuto ab origine a partecipare alla assegnazione sulle sedi non oggetto di preferenza, con possibilità che queste siano assegnate a docenti collocati in posizione inferiore in graduatoria (*"Nel caso di specie la parte ricorrente ha chiaramente rinunciato alla sede, non all'incarico, e questo per il semplice fatto che un incarico in realtà non le è mai stato assegnato. Volendo recuperare tralasciate categorie della dommatica civilistica per rendere più nitida la distinzione tra rinuncia alla sede e rinuncia all'incarico si potrebbe dire che soltanto la seconda integra una vera a propria forma di 'rinuncia' in senso tecnico, ossia di un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante, laddove invece quella che abbiamo definito 11 rinuncia alla sede" andrebbe più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del 'rifiuto', ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante. E allora vuoi dire che la parte ricorrente, omettendo di indicare in domanda talune sedi, ha semplicemente 'rifiutato' di partecipare alla procedura per quelle sedi (nella specie, gli istituti ubicati nel comune di Aprilia) ma non ha 'rinunciato' ad alcun incarico o, quantomeno, certamente non ha ostacolato in alcun modo il funzionamento del sistema di reclutamento. Ne consegue che la sua estromissione dall'intera procedura straordinaria di assegnazione delle supplenze per l'A.S. 2021/2022 deve ritenersi illegittima in quanto contrastante sia con la lettera che con la ratio del comma 8 dell'art. 4 del D.M. 242/2017").*

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, sul punto, è univoca. E, invero, basti rammentare che, in casi analoghi, sovrapponibili alla fattispecie in discorso, quest'ultimo si è pronunciato nel senso che l'“impossibilità di comprendere le modalità con le quali [...] siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura [...]” (Cons. St. n. 8472/2019). In particolare, l'impossibilità in discorso, cagionata dal difetto ovvero dall'omessa motivazione del provvedimento di assegnazione delle sedi, costituisce “[...] violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di



*Studio Legale Avv. ELVIRA GENOVESE
 Patrocinante in Cassazione
 Avv. Valentina Voza
 Viale della Libertà, n. 237
 81020 – San Marco Evangelista (CE)
 cell.: 393 1751403
 PEC: elvira.genovese@avvocatismcv.it*

soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse. Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali [...] siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall'illogicità e irrazionalità [...]” (Cons. St. sent. n. 2270/2019).

CIÒ PREMESSO, VA ALTRESÌ DATO ATTO CHE COME RISULTA DAI BOLLETTINI IN ATTI VI ERANO DISPONIBILI SEDI INDICATE IN DOMANDA DALLA RICORRENTE, ASSEGNATE AD ASPIRANTI CON PUNTEGGIO INFERIORE E SENZA TITOLI DI RISERVA NÉ PRECEDENZE.

EBBENE, L'ASSEGNAZIONE DELLE SUPPLENZE DEVE ESSERE EFFETTUATA SECONDO IL CRITERIO MERITOCRATICO (COSTITUZIONALMENTE GARANTITO DAGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 C) DELLA POSIZIONE E DEL PUNTEGGIO DI GRADUATORIA.

INVERO TALE CRITERIO MERITOCRATICO PUÒ ESSERE DEROGATO SOLO NEI CASI DI RISERVE E PRECEDENZE EX LEGGE 104 DEL 1992, IPOTESI TRA L'ALTRO PRESENTI NEL CASO DI SPECIE, E NESSUN ALTRO CRITERIO ALTERNATIVO BASATO SULL'ORDINE DI PREFERENZA ESPRESSO IN DOMANDA PUÒ RITENERSI MAGGIORMENTE MERITEVOLE DI ADOZIONE.

Alla luce di quanto detto, si deve convenire per l'immediata rettifica e rifacimento delle operazioni di conferimento con conseguente corretta attribuzione della cattedra spettante per diritto di graduatoria alla docente Troianiello Angela,

SUL PERICULUM IN MORA

Nella fattispecie in esame sussiste ad oggi l'ulteriore requisito del periculum in mora, in quanto va evidenziato che il pregiudizio derivato dal funzionamento dell'algoritmo è non solo attuale ma destinato a protrarsi anche per l'anno scolastico futuro: la ricorrente ha subito e subisce ancora oggi il gravissimo danno di non vedersi riconosciuto alcun incarico dalle Graduatorie Provinciali di supplenza di I fascia, con inevitabile perdita di chance e depauperamento della professionalità. Si precisa inoltre che, in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la



professione di docente per l'anno scolastico 2024-2025, perdendo oltre alla retribuzione anche il relativo punteggio (12 punti), che è strettamente correlato alle chance occupazionali.

L'art. 700 c.p.c. appare preservare essenzialmente ed in primo luogo il diritto alla tutela effettiva invocato come tale a fronte della possibilità della sua vanificazione definitiva in concreto. Gli illegittimi **“scavalcamenti” nelle graduatorie delle supplenze, dando luogo alla mancata maturazione di punteggi, producono effetti di trascinamento negli anni successivi a loro volta generativi, oltre che di perdita di “chance” materialmente irreversibili, di conseguenze risarcitorie assai difficilmente ricostruibili, nella loro entità, “a posteriori”**. Appaiono ricorrere le condizioni di “pregiudizio imminente ed irreparabile”, richiesti dall'art. 700 c.p.c., apparendo evidente che, ove gli assunti attorei risultassero fondati, ossia se la ricorrente avesse avuto diritto nel corso del corrente a.s. ad una supplenza annuale o FTAD, la mancata conseguente attribuzione di punteggio si rifletterebbe sulle “chance” della ricorrente di ottenere, per il prossimo a.s. 2024\2'25, una supplenza, o una migliore supplenza in termini economici o “logistici”.

A ciò si deve aggiungere il fatto che le disposizioni che preservano i diritti dei disabili sono attuative di diritti di rango costituzionale anche comunitario, e che la loro violazione è oggettivamente discriminatoria secondo la direttiva 2000/78 CE e il d.lgs. n.216/2003, il che impone una protezione effettiva, pronta e qualificata.

Ebbene la giurisprudenza prevalente ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e/o di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità. In tal senso il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, ha statuito che: “(...) E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)”.

Il periculum in mora va individuato, inoltre, nell'attesa per la definizione del giudizio che determinerebbe un evidente danno alla professionalità derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante alla ricorrente ma anche nel protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturando in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito.



Studio Legale Avv. ELVIRA GENOVESE
Patrocinante in Cassazione
Avv. Valentina Voza
Viale della Libertà, n. 237
81020 – San Marco Evangelista (CE)
cell.: 393 1751403
PEC: elvira.genovese@avvocatismcv.it

Sul punto si è espresso il Tribunale di Frosinone con l'ordinanza dell'11.2.2022 il quale, pronunciandosi in una fattispecie analoga, ha affermato che: *“Sussiste anche il requisito del periculum in mora, considerato che -alla luce della fondatezza del diritto della ricorrente a ricoprire un incarico di supplenza annuale e vista l'attuale condizione di sua inoccupazione - il perpetrarsi della disposta estromissione dalla intera procedura di reclutamento straordinaria per l'anno scolastico in corso determina un evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale della ricorrente. Gli effetti di tale pregiudizio sono poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi, come la odierna ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento”*.

Invero, lo stesso art. 700 c.p.c., prevedendo misure idonee *“ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”* costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività. Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza (modellandosi sul periculum in mora affermato in concreto, ovvero un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) abbia un contenuto anticipatorio.

Infatti, qualora si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, al fine di evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l'effetto costitutivo ed innovativo (nel caso de quo, l'inizio effettivo del rapporto di lavoro).

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto. Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per gli odierni ricorrenti il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un



*Studio Legale Avv. ELVIRA GENOVESE
Patrocinante in Cassazione
Avv. Valentina Voza
Viale della Libertà, n. 237
81020 – San Marco Evangelista (CE)
cell.: 393 1751403
PEC: elvira.genovese@avvocatismcv.it*

anno ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica.

Nel caso di specie, dunque, è palese che sussistano tutti i presupposti per la concessione dell'emanando provvedimento cautelare.

SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

L'omessa assunzione della ricorrente a causa del malfunzionamento dell'algoritmo ha arrecato un grave danno alla stessa e come tale deve essere risarcito o in via specifica, attraverso l'accoglimento dell'istanza cautelare e l'attribuzione della sede, ovvero, in mancanza di tanto, nelle forme del danno per equivalente con esclusione delle somme eventualmente corrisposte per eventuali supplenze brevi.

Il ricorrente come sopra rappresentato e difeso

RICORRE

all'ill.mo Tribunale civile di **Latina** Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse in narrativa e tenuto conto del particolare periculum di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall'attesa della definizione del giudizio di merito, Voglia contrariis reiectis

IN VIA CAUTELARE, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, ai sensi dell'art. 700 cpc procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, così provvedere

- a) Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità e quindi disapplicare, sospendere e/o annullare con effetto ex tunc, per i motivi dedotti in narrativa, dei turni di nomina pubblicati il 30.09.2024 (bollettino n.4) - 01.10.2024 (bollettino n. 5) – 15.10.2024 (bollettino n. 6) - 24.10.2024 (bollettino n. 7) avvenuti attraverso il malfunzionamento del sistema informatico, c.d. algoritmo, nella assegnazione dei posti;



Studio Legale Avv. ELVIRA GENOVESE
 Patrocinante in Cassazione
 Avv. Valentina Voza
 Viale della Libertà, n. 237
 81020 – San Marco Evangelista (CE)
 cell.: 393 1751403
 PEC: elvira.genovese@avvocatismcv.it

- b) per l'effetto, procedere all'immediata rettifica/rifacimento delle operazioni di conferimento con conseguente corretta attribuzione della cattedra spettante per diritto di graduatoria alla docente Troianiello Angela
- c) IN SUBORDINE ordinare alle resistenti, Amministrazione scolastica e Ministero dell'Istruzione, l'attribuzione alla ricorrente di 12 punti corrispondente allo svolgimento di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per la scuola Primaria EEEE o del diverso punteggio che risulterà di giustizia considerando gli incarichi conferiti sui posti disponibili per i turni di nomina del 30/09/2024 e 24.10.2024 ovvero su quelli successivi, con individuazione dalle graduatorie incrociate di I fascia GPS; in ogni caso adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto della ricorrente anche, occorrendo, previa disapplicazione degli atti ritenuti ostativi all'attuazione del diritto;
- d) conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito dal giorno dell'attribuzione dell'incarico;
- e) Comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo fax e/o via pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;
- f) vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce: << *Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.* >>



NEL MERITO

- a) Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità e quindi disapplicare, sospendere e/o annullare con effetto ex tunc, per i motivi dedotti in narrativa, dei turni di nomina pubblicati il 30.09.2024 (bollettino n.4) - 01.10.2024 (bollettino n. 5) – 15.10.2024 (bollettino n. 6) - 24.10.2024 (bollettino n. 7) - 31.10.2024 avvenuti attraverso il malfunzionamento del sistema informatico, c.d. algoritmo, nella assegnazione dei posti;
- b) per l'effetto, procedere all'immediata rettifica/rifacimento delle operazioni di conferimento con conseguente corretta attribuzione della cattedra spettante per diritto di graduatoria alla docente Troianiello Angela;
- c) IN SUBORDINE ordinare alle resistenti, Amministrazione scolastica e Ministero dell'Istruzione, l'attribuzione alla ricorrente di 12 punti corrispondente allo svolgimento di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per la scuola Primaria EEEE o del diverso punteggio che risulterà di giustizia considerando gli incarichi conferiti sui posti disponibili per i turni di nomina del 30\09\2024 e 24.10.2024 ovvero su quelli successivi, con individuazione dalle graduatorie incrociate di I fascia GPS; in ogni caso adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto della ricorrente anche, occorrendo, previa disapplicazione degli atti ritenuti ostativi all'attuazione del diritto;
- d) conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito dal giorno dell'attribuzione dell'incarico;
- e) Comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo fax e/o via pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;
- f) vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce: << Il compenso determinato tenuto conto dei parametri



*Studio Legale Avv. ELVIRA GENOVESE
 Patrocinante in Cassazione
 Avv. Valentina Voza
 Viale della Libertà, n. 237
 81020 – San Marco Evangelista (CE)
 cell.: 393 1751403
 PEC: elvira.genovese@avvocatismcv.it*

generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. >>

IN RITO, laddove il GdL adito ritenga che per l'integrità del contraddittorio della controversia in questione (cd ipotesi di litisconsorzio necessario) sia necessario estendere la notifica del presente ricorso a tutti i soggetti iscritti nelle GPS che hanno partecipato alla selezione per l'attribuzione della cattedra a tempo determinato per la provincia di Latina, la scrivente difesa, avanza

**ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EVENTUALI
 LITISCONSORTI RITENUTI NECESSARI EX ART. 151 C.P.C. per**

come segue.

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente.

RILEVATO, ANCORA, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonch dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati, ove il GdL lo ritenga necessario

FANNO ISTANZA

affinché la S.V., valutata l'opportunità di citare in giudizio anche tutti gli altri docenti ritenuti litisconsorti necessari nonché di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di TUTTI i docenti inseriti nella graduatoria provinciale per le supplenze inseriti nei bollettini ufficiali della provincia di Latina per la Scuola Primaria, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei



*Studio Legale Avv. ELVIRA GENOVESE
Patrocinante in Cassazione
Avv. Valentina Voza
Viale della Libertà, n. 237
81020 – San Marco Evangelista (CE)
cell.: 393 1751403
PEC: elvira.genovese@avvocatismcv.it*

seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- sunto dei motivi del ricorso;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "TUTTI i docenti inseriti nella graduatoria provinciale per le supplenze di cui all'art. 4, comma 6bis, della legge 124/99 della provincia di Latina;
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

IN VIA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si depositano:

Si allegano:

1. domanda ricorrente
2. graduatorie GPS
3. bollettino n 4 e decreto pubblicati il 30.09.2024 (bollettino n. 7) - 31.10.2024
4. bollettino n. 5 e decreto pubblicati il 01.10.2024
5. bollettino n. 6 e decreto pubblicati il 15.10.2024
6. bollettino n. 7 e decreto pubblicati il 24.10.2024
7. autocertificazione
8. pec reclamo con ricevuta
9. ccnl scuola

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il giudizio ha un valore indeterminabile e che alcun versamento è dovuto in forza della autocertificazione della situazione reddituale della docente Troianiello

San Marco Ev.

Avv. Elvira Genovese



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. ELVIRA GENOVESE (C.F. GNVLVR65H64A783E) iscritto all'albo presso l'Ordine degli Avvocati di Santa maria capua vetere, ai sensi della normativa vigente in materia, attesta che la presente copia composta da numero 18 fogli dell'atto **Atto introduttivo, 5077.1.pdf**, è conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico n. 5077 / 2024 - 1 dal Tribunale Ordinario Di Latina sezione Diritto del lavoro dal quale è stata estratta.

il 03/01/2025

Firmato da

Avv. ELVIRA GENOVESE

Metadati generati durante la formazione dei file:

Identificativo univoco e persistente: 5077.1.pdf

Oggetto: Atto introduttivo

Soggetto che ha formato il documento: DEL MONTE ANTONELLO (8a864959843771c301843d13d57d001b)

Impronta SHA: 0479caa4934ff24038e81cd179823b25a875b9f8379b5a02d320400eab2e5f1d

Impronta MD5: 0c86bbf9de1c25cb29d8bb3e05c5dd46

Riferimento temporale: 2025-01-03T11:23:34.87167Z
